



Comune di
Campodenno



Comune di
Sporminore



Comune di
Ton

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Campodenno, Ton e Sporminore

PROVINCIA DI TRENTO

D. Lgs. 163/2006, art. 33, comma 3bis, L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, art. 40, nr. 14, L.P. 23/1990 l'art. 36 ter,
Comune Capofila – Campodenno -

Via delle Loze n.1

38010 CAMPODENNO (TN)

Comune appaltante – TON -

Piazza F.Guardi n.7

38010 TON (TN)

Tel. 0461/657813

C.FISC 80011830223

P.IVA 00292600228

e-mail: segreteria@comune.ton.tn.it

pec: comuneton@legalmail.it

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

Spett.le Impresa

OGGETTO: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori di
"SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1051 C.C. TOSS".

GARA TELEMATICA N.: 115185

CODICE C.I.G. : 9656329EC3

CODICE CUP : H19J20002460005

Gli elaborati progettuali esecutivi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ton > Area riservata gare lavori pubblici – strada TOSS-DARDINE - [http://www.comune.ton.tn.it/Area riservata gare lavori pubblici](http://www.comune.ton.tn.it/Area_riservata_gare_lavori_publici) mediante accesso con l'inserimento delle seguenti credenziali:

nome utente: STRADA TOSS-DARDINE
password: toss-dardine

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: **entro le ore 12.00 del 23 FEBBRAIO 2023**

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: **entro le ore 12.00 del 20 FEBBRAIO 2023**

Apertura buste: **24 FEBBRAIO 2023 ore 10.00**

PREMESSO che:

- l'Amministrazione si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema;
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso;
- per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)

con la presente si invita,

AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL'ART. 9 E DELL'ART. 19 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2), DEGLI ARTT. 3, 4bis, 5, 7 E 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020 N. 2 e s.m., E DEL TITOLO IV, CAPO V, E DEL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.), NONCHE' DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1475 DEL 2 OTTOBRE 2020, codesta spettabile Impresa a partecipare al presente confronto concorrenziale svolto in modalità telematica per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

Il confronto concorrenziale viene indetto dal COMUNE DI TON, in gestione associata con i Comuni dell'ambito territoriale 6.1 (Comuni di Campodenno, Sporminore e Ton), per l'affidamento diretto dei lavori di "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1051 C.C. TOSS".

1. DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il COMUNE DI TON intende appaltare, a mezzo di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale da svolgere mediante sistema telematico, i seguenti lavori:

1. Descrizione dell'opera: "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1051 C.C. TOSS"
2. Luogo di esecuzione dei lavori: fraz. Toss, strada Toss-Dardine
3. Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: Il progetto riguarda il vecchio tracciato della strada comunale che collega la frazione Toss (Comune di Ton) con la Frazione Dardine (Frazione Predaia). L'intervento riguarda la porzione di viabilità che insiste sul c.c. Toss fino al ponte sul torrente Pongaiola.

La strada risulta essere praticata da viabilità locale ed è inserita in percorsi culturali-storici della val di Non. La strada, chiusa nei mesi invernali, è costantemente oggetto di piccoli interventi di manutenzione dovuti alla datata realizzazione delle pavimentazioni stradali e alla non corretta regimentazione delle acque superficiali. Risulta pertanto necessario intervenire con delle lavorazioni definitive sia dal punto di vista della percorribilità sia dal punto di vista della sicurezza stradale.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, si prefigge di realizzare delle opere di sicurezza stradale consistenti nella posa dei parapetti di contenimento e nel ricavo di nicchie stradali per la percorribilità veicolare.
4. Termine di esecuzione dei lavori: **80 giorni** (art. 10 C.S.A.)
5. I lavori sono finanziati nel seguente modo:
 - Contributo provinciale a valere sul Fondo Strategico territoriale (FST), art.9, comma 2 quinquies della L.P. 16/06/2006 n. 3 e ss.mm.) quantificato in Euro 128.779,18;
 - Fondi propri (avanzo di amministrazione libero) per Euro 30.000,00.
6. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 16 e seg. del CSA, con SAL a cadenza bimestrale e saldo a rendicontazione della stessa corredata da idoneo certificato di regolare esecuzione.
7. Importo complessivo di appalto: Euro 121.500,00.= di cui:
 - a) Euro 119.602,17.= per lavori soggetti a ribasso.
 - b) Euro 1.897,83.= per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
8. Classificazione dei lavori:
A) CATEGORIA PREVALENTE OG3 (strade,autostrade,ponti,viadotti,ferrovie,metropolitane) per Euro 100.523,95 di cui:
 - a) Euro 98.954,12.= per lavori soggetti a ribasso.
 - b) Euro 1.569,83.= per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- ♣ estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- ♣ confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- ♣ noli a freddo di macchinari;
- ♣ fornitura di ferro lavorato;
- ♣ noli a caldo;
- ♣ autotrasporti per conto di terzi;
- ♣ guardiania dei cantieri.

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

B) CATEGORIA SCORPORABILE OS 12-B (*barriere paramassi*) per €uro 20.976,05 di cui:

- a) €uro 20.648,05.= per lavori soggetti a ribasso.
- b) €uro 328,00.= per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

Nei lavori relativi alla categoria scorporabile rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- ♣ estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- ♣ confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- ♣ noli a freddo di macchinari;
- ♣ fornitura di ferro lavorato;
- ♣ noli a caldo;
- ♣ autotrasporti per conto di terzi;
- ♣ guardiania dei cantieri.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono così ripartite:

LAVORAZIONI	CATEGORIA	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO	LAVORAZIONI RELATIVE A STRUTTURE IMPIANTI E OPERE SPECIALI	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
							PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
Strade, autostrade	OG3	Art.90 DPR 207/10	NO	100.523,95	NO	1,00	Categoria prevalente	30% dell'importo complessivo contrattuale
barriere paramassi	OS 12-B	Art.90 DPR 207/10	NO	20.976,05	NO	1,00	Categoria scorporabile	100% dell'importo complessivo contrattuale

9. È ammesso il ricorso al subappalto. (art. 33 CSA)
10. **Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ai sensi dell'178, comma 1 e 3 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/L.
11. Possono partecipare alla presente gara di appalto solo le imprese invitate.
12. **Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.40, comma 1, L.P. 26/93.**
13. L'opera **non** è suddivisa in lotti.
14. L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
15. **Non è prevista** la presentazione della cauzione provvisoria
16. **Non è prevista** la presentazione di cauzione definitiva. (art. 24 CSA)
17. **È richiesta** la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23bis della L.P. 26/1993 e ss.mm. (art. 25 CSA)
18. **Non è previsto** il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.
19. L'affidamento **non è soggetto** ai CAM.
21. Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni
La determinazione a contrarre, la presente lettera di invito, gli elaborati progettuali, il modello per rendere le

dichiarazioni (istanza di partecipazione, all. A), il CSA, dichiarazione (ALL.A), sono caricati sul sistema sap-srm e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema sap-srm secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lett. b) delle premesse).

22. Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal 3 relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo(SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovvisive.
23. Si riporta l'art. 2 bis del CSA **Revisione prezzi contrattuali**
1. La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, in particolare, con le seguenti modalità e condizioni:
- a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) l'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- c) ai sensi della lettera "b" del comma 1 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";
- d) la compensazione è determinata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
- e) ai sensi del comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita 4 dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza; le compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

risorse di cui alla successiva lettera "g";

f) ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

g) ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

24. **Incidenza della manodopera.** (All.7 elaborati di progetto)

€uro 26.951,97 sull'importo complessivo dei lavori di euro 121.500,00, pari al 22,183%

Gli elaborati progettuali originali in formato cartaceo sono in visione presso l'Ufficio Segreteria Comunale di Ton previa acquisizione di appuntamento da concordarsi con il tecnico comunale tecnico@comune.ton.tn.it

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali in formato cartaceo disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

PREMESSO che:

a) che il Comune di Ton, nell'ambito della gestione associata attivata per l'affidamento dei lavori con i Comuni di Campodenno, Sporminore e Ton si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per 3 l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato Sistema;

b) che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;

c) che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;

d) che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI);

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate all'inizio del presente invito.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

a) Elaborati progettuali;

b) Elenco prezzi sottoscritto dal Segretario comunale di Ton quale RUP della gara;

c) Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta;

d) Guida operativa – Risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affido di lavori.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati", contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema".

La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati", si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali – Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc...).

Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di

archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar. Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, **attraverso l'utilizzo del sistema FVOE**, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 4 acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Gli elaborati progettuali eventualmente caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

È facoltà del concorrente, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti indicato a sistema, inviare una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema stesso, con le modalità di cui al paragrafo 4.1 del "Manuale per Impresa". L'Amministrazione risponderà le richieste che perverranno almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, con le modalità indicate al paragrafo 4.2 del suddetto manuale ossia: - se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); - se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate rispettivamente nei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del "Manuale per Impresa". Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786. Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente" nella cartella denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte del Comune di TON.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.P. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.P. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.P. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.P. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. 6 Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andranno fornite informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per soddisfare la richiesta dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2B. Per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato a successivo paragrafo.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

- 1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica I, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

oppure

- 2) iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. essendo l'affidamento di importo inferiore a € 150.000,00;

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

Si precisa che:

- A. La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da 7 organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE.

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla **categoria prevalente OG3** per l'importo totale dei lavori della categoria prevalente oppure con iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA in quanto l'affidamento è inferiore a € 150.000,00.
Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE.

Non ammessa la costituzione in ATI.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Non prevista.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Non prevista.

1.1 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del massimo ribasso in termini percentuali su elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.
Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa. **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 FEBBRAIO 2023.**

La presente gara è individuata a sistema con il numero: **115185**

Scadenza richiesta chiarimenti: 20 FEBBRAIO 2023 ore 12:00

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate al paragrafo 5 del "Manuale per Impresa". Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente.

L'apertura delle buste si terrà il giorno 24 FEBBRAIO 2023 alle ore 10:00, presso gli uffici del Comune di Ton.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

- 1) La dichiarazione (Allegato A) prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5);
- 2) il PassOE rilasciato da Anac;

3. la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 (ventieuro/00) all'A.N.A.C., con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.2

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti da 1 a 3 nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

- 4) documento Elenco prezzi unitari;
- 5) Documento di sintesi dell'offerta;
- 6) dichiarazione costi specifici sicurezza aziendale, costi della manodopera e accettazione termini consegna anticipata dei lavori;

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti da 4 a 6 nella categoria "Allegato economico" come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell'Elenco prezzi e del relativo documento di sintesi comporta l'esclusione dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Informazioni sullo svolgimento della gara possono essere richieste per iscritto, inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa. L'Amministrazione risponderà le richieste di chiarimento almeno 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile ossia entro 2 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate **contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**, al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate almeno 60 (sessanta) minuti prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo: comuneton@legalmail.it

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Ton) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Ton), in quanto compatibili.

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet <http://www.comune.ton.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-econtratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogniprocedura/>, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa. Il documento "Offerta tecnica", deve essere caricato a sistema firmato digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria "Allegato tecnico" come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa. Il documento "Lista delle categorie", il Documento di sintesi dell'offerta e la dichiarazione circa i costi specifici di sicurezza aziendale devono essere caricati a

sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria "Allegato economico" come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa. Si precisa che l'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione pdf.p7m. Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e Sezioni VII della Guida Operativa. Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

NB:

l'errata classificazione dei documenti all'interno di "Allegato amministrativo" o "Allegato economico" **non** comporta l'esclusione dalla gara, a meno che dalla documentazione tecnica non sia desumibile l'offerta economica del concorrente, oppure qualora l'offerta economica sia inserita nell'offerta tecnica o quale allegato amministrativo

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per un maggior dettaglio delle operazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica sulla piattaforma SAP SRM consultare la Guida Operativa alla sezione III – capitolo 2 – Paragrafo 2.2 "Predisposizione offerta economica (con modello LLPP) e seguenti.

3.1.1. MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI

Il file denominato "Elenco prezzi" (non soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena d'esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato dal tecnico progettista e dal Segretario comunale quale RUP e classificato nella categoria "Allegato economico", come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "elenco prezzi-" che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal Segretario comunale e dal Responsabile della Gestione associata dei compiti e delle attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio, precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con tre firme successive: quella del Segretario comunale, quella del responsabile della Gestione associata dei compiti e delle attività inerenti al servizio urbanistica, lavori pubblici e patrimonio e quella del concorrente e quella del legale rappresentante dell'impresa offerente.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'"Elenco prezzi unitari" potrà essere **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'"Elenco prezzi unitari" dovrà **essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Elenco prezzi unitari" come sopra esposto.

Per verificare se la firma digitale sull'"Elenco prezzi unitari" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Il ribasso percentuale offerto va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara (**115185**) in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento per predisporre la propria offerta;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l’offerta cliccando sul pulsante (Creare offerta su lotto);
- si accede alla finestra di dettaglio dell’unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell’apposito campo “Ribasso percentuale”;
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all’aggiornamento dell’offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del **“Documento di sintesi dell’offerta”** cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell’offerta”, che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell’offerta si rinvia a quanto indicato per l’“Elenco prezzi unitari” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell’offerta dovrà essere caricato all’interno della documentazione dell’offerta:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell’offerta firmato digitalmente, classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”, sottocategoria “Documento di sintesi dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l’esclusione automatica dell’offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell’Elenco prezzi unitari e del Documento di sintesi relativo alla gara;
- la classificazione del Documento di sintesi in una categoria diversa dalla categoria “Allegato Economico”;
- ulteriori irregolarità che determinano l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta.

3.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.4 della lettera di invito.

3.3 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L’offerta economica non è soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo verrà soddisfatta in sede di stipula dell’atto contrattuale da parte del concorrente aggiudicatario della gara.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione semplificata allegato A** di cui al presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”,

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

così come previsto dall'art. 22 comma 2 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm..

La predetta dichiarazione attesta:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita) **l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento**, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa**, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.P. 26/93; **IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);**

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa**, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93; **IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);**

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;**

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): **l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio**, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) **INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI** (Avvalimento - Art. 89 del d.lgs. n. 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà altresì essere presentata la documentazione di cui al paragrafo 4.6 della lettera di invito

(eventuale) **INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO**: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 3.2 della lettera di invito.

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

In relazione ai motivi di esclusione si ricorda che ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 della L.P. n.2/2020 dd. 23.03.2020, è previsto che la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione 16 specificati dalla lettera di invito. Si ricorda inoltre che, al fine della stipula del contratto, si verificherà l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.

Si ritiene opportuno comunque riportare l'art.80 del del decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di conoscenza dei motivi di esclusione dalle procedure di gara

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6**, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)**
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)**
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:**

(vedi art.1, comma 18 del decreto sblocca-cantieri che precisa che fino al 31/12/2020 il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara):

 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)**
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c),c-bis) e c-ter) dell'art. 5 del decreto-legge n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019)

- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (vedi anche Linee guida n. 6 di ANAC)**

(modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

(modificato dall'art. 1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE E DELL'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X"; 21
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";
- Le verifiche verranno eseguite con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere comunque indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara;
- per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Si evidenzia che la partecipazione alla gara da parte del concorrente equivale anche a dichiarazione di possesso di **adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica l) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati", oppure l'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA.**

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto 22 previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

3. “di avere: - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, - visionato il luogo di esecuzione dei lavori, - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

4. Si precisa che l'offerta non è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del presente invito.

5. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4bis della L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm., qualora l'operatore economico diverso da quello invitato dalla stazione appaltante (ossia, ad esempio, impresa mandante, consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria) non sia iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO e ALTRE DICHIARAZIONI, dovrà attestare anche quanto di seguito richiesto; a tal fine, potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione di partecipazione semplificata COMPLETO di cui all'allegato B reso disponibile nella cartella Documentazione da caricare a sistema, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II e III utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>.

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avvalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere prodotta da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al requisito SOA, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare

complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra 24 irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a euro 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo", **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.**

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>.

Ai fini del pagamento il codice CIG che identifica la procedura di gara è il n. 9656329EC3

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da

parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173.

Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) omissis 4.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 26

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere

la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (lettera C).

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.6. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale di cui al paragrafo 2.2 lett. B), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati. In tale caso l'operatore economico dovrà caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria;

la DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;

- originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/ necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

SI PRECISA CHE:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;

- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI;

- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

- i requisiti oggetto di avalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avalimento "a cascata".

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;

- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente: - che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro; - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito; 29 - che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ai sensi dell'art. 92,

comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione; - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

4.9. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

5. APERTURA OFFERTE

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nella lettera di invito di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito con le seguenti precisazioni: - ad esaminare la documentazione amministrativa comprendente le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie ed a attivare eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti, formando la graduatoria;
- d) ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm..

Il Presidente procede poi secondo quanto sopra previsto, dichiara la chiusura della seduta pubblica e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la eventuale valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm..

Il Presidente procede altresì al sorteggio di cui alla precedente lettera f).

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale offerto.

5.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Non prevista l'attivazione della modalità di esclusione automatica delle offerte

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione procederà, nell'ambito della percentuale di controlli previsti dalla legislazione provinciale nei confronti dell'aggiudicatario, dell'eventuale impresa ausiliaria, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.P. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5 della l.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione:

1. procede ad annullare l'aggiudicazione e a affidare il contratto al concorrente secondo classificato;
2. segnala il fatto alle autorità competenti e procede alla sospensione dall'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 regolamento Lavori pubblici per un periodo da tre a dodici mesi;
3. se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'Amministrazione annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.p. 2/2016 e ss.mm., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. L'impresa aggiudicataria e i concorrenti individuati ai fini del controllo a campione dovranno produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione:

4. altra documentazione individuata dall'Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale, che verrà comunicata con nota del Comune di Ton. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da **ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**.

In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà **segnalazione ad ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) le ulteriori **DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:

- *l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta")*;

- *l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000*;

c) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito.

e) **GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZA** aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 7.1.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

7.1 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA:

di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

L'impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.P. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 4.1. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, **PENA L'ESCLUSIONE**.

COMUNE DI TON - Prov. di Trento

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.P. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 7.1, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6.

Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 7.1 per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25Ter - Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993, per motivazioni d'urgenza, l'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, nonché subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente invito, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di registrazione del contratto di affidamento calcolate presuntivamente, salvo eventuale richiesta di saldo finale, in € 1.000/1200,00 che la ditta aggiudicataria dovrà versare, secondo le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Ivana Battaini.

9. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Ton fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di TON nella persona del legale rappresentante signor Ivan Battan.

Preposto al trattamento è il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini. Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del 35 Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: posta elettronica segretario@comune.ton.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Fonte dei dati personali: i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

2. Categorie di dati personali: i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;
- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

3. Finalità del trattamento: il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 36 Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico- informatica del sistema telematico utilizzato per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, Trentino Digitale S.p.A., è **nominato responsabile esterno**.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione: è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:

a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; per l'adempimento di un obbligo legale. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla L.P. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016. 7. Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati: In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

9. Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante la Piattaforma informatica Mercurio della PAT.

Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

Allegati:

- modello di dichiarazione di partecipazione semplificata (Allegato A)
- modello costi sicurezza aziendali
- Elaborati progettuali
- Elenco prezzi firmato digitalmente da tecnico e dal RUP – Segretario Comunale -
- Istruzioni per creare un file .pdf/A (formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Ivana Battaini

(firmato digitalmente)